

L'evoluzione del coordinamento della finanza pubblica: brevi considerazioni a margine di Corte cost. 272/2015

di Tania Scarabel
(7 agosto 2016)

(in corso di pubblicazione in "le Regioni", 2016)

1. La sentenza n. 272 del 2015 rappresenta una pronuncia di particolare interesse perché si spinge su alcune soluzioni interpretative che – come si vedrà – posso essere considerate innovative. Da questo punto di vista, la sentenza segna una tappa fondamentale della giurisprudenza costituzionale destinata a condizionare tutto l'ambito della materia.

La sentenza n. 272 del 2015 trae origine da un ricorso promosso dalla Regione Veneto, che ha impugnato diverse disposizioni del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito - con modificazioni - dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fra le quali l'art. 41, rubricato *Attestazione dei tempi di pagamento*¹. Il comma 2 oggetto di impugnativa disponeva quanto segue: «Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1², esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano *tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*³, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto».

L'art. 4, secondo comma, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) successivamente modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180), stabilisce che ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini: trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi ovvero trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il successivo terzo e quarto comma prevedono che nelle transazioni commerciali tra imprese ovvero in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire

¹ L'art. 41, comma 2, è stato successivamente modificato dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 78 del 2015.

² Il comma 1 fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), fra le quali rientrano le regioni.

³ Corsivo nostro.

un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal secondo comma. Nel primo caso sono possibili termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore. Nel secondo caso, quando cioè la pubblica amministrazione riveste la qualifica di debitore, i termini non possono essere superiori a sessanta giorni.

Nello specifico, con riguardo all'art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014, la ricorrente ha prospettato diversi profili di incostituzionalità.

In primo luogo la violazione del principio di ragionevolezza, comprensivo dei profili dell'omogeneità e della proporzionalità della sanzione, e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto la norma introdurrebbe una «sanzione» disomogenea rispetto alla violazione cui è connessa, sproporzionata e potenzialmente contrastante con la finalità perseguita. Questi vizi si rifletterebbero sulle competenze costituzionali della Regione Veneto, dal momento che la previsione oggetto di censura limiterebbe l'autonomia regionale nella materia dell'organizzazione amministrativa, di competenza regionale piena ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Costituzione.

In secondo luogo, l'art. 41, comma 2, violerebbe gli artt. 117, primo e terzo comma, e 119 Cost. perché difetterebbe del carattere di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Si tratterebbe, infatti, di una disposizione puntuale, che avrebbe introdotto una misura permanente e dettagliata di blocco totale di una specifica voce di spesa.

La Corte respinge la seconda questione prospettata dalla ricorrente secondo la quale la norma non rientrerebbe nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. In merito a questa conclusione si darà conto in seguito.

La Consulta, invece, accoglie la prima questione in quanto la previsione impugnata si pone in contrasto con il principio di proporzionalità nel rapporto tra la violazione e la sanzione.

Sul punto, il redattore della sentenza segue un *iter* argomentativo di estrema chiarezza ed illustra due principali motivi, con riguardo:

- i) all'inidoneità della previsione a raggiungere i fini che persegue;
- ii) al mancato superamento del test di proporzionalità.

La sentenza infatti precisa che «[i]l meccanismo predisposto dall'art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014, infatti, non appare di per se stesso sempre idoneo a far sì che le amministrazioni pubbliche paghino tempestivamente i loro debiti e non costituisce quindi un adeguato deterrente alla loro inadempienza»⁴.

Ma vi è di più. La sentenza ha acutamente riconosciuto che l'automaticità della sanzione, colpendo indifferentemente ogni violazione, non avrebbe considerato le reali ragioni del ritardo potendo quindi ricorrere anche per quelle amministrazioni che sono state in ritardo per cause non imputabili.

La Consulta rileva che la disposizione impugnata non supera neppure il test di proporzionalità e che pertanto il fine perseguito avrebbe potuto essere raggiunto con «un sacrificio minore – più precisamente con un sacrificio opportunamente graduato – degli interessi costituzionalmente protetti»⁵.

⁴ Cfr. il punto 3.2.1. del *Considerato in diritto*.

⁵ Cfr. il punto 3.2.2. del *Considerato in diritto*. Cfr. anche il punto 3.1. del *Considerato in diritto*: «L'art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014, là dove prevede che qualsiasi violazione dei tempi medi di pagamento da parte di un'amministrazione debitrice, a prescindere dall'entità dell'inadempimento e dalle sue cause, sia sanzionata con una misura a sua volta rigida e senza eccezioni come il blocco totale delle assunzioni per l'amministrazione inadempiente (con l'unica esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei casi di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 6, comma 7, del già citato d.l. n. 78 del 2015), non supera il test di proporzionalità, il quale «richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno

2. Il presente commento si soffermerà sul primo punto perché la Corte, con la sentenza in oggetto, offre inedite precisazioni su almeno tre questioni:

- a) dopo anni di costante giurisprudenza⁶ che ha ritenuto legittimi i blocchi delle assunzioni disposti dallo Stato, dichiara l'illegittimità di una disposizione che prevedeva come sanzione un blocco delle assunzioni per le pubbliche amministrazioni, blocco che per di più aveva un fine "nobile" (quello di evitare i ritardi nei pagamenti dei debiti);
- b) inquadra e definisce chiaramente un ulteriore significato di coordinamento della finanza pubblica: il coordinamento in senso "positivo";
- c) per la prima volta, dà rilievo al carattere della virtuosità di alcune Regioni fatto correttamente valere dalla Regione Veneto nella memoria integrativa.

3. Entrando nel merito della prima questione, la disposizione di cui all'art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014 prevedeva una sanzione (il blocco delle assunzioni) per tutte le pubbliche amministrazioni in caso di violazione dei tempi di pagamento dei debiti.

La norma sanzionatoria, incidendo sull'organizzazione regionale, era da considerarsi una norma puntuale perché, di fatto, non lasciava margini di scelta in capo alle singole Regioni⁷. Tuttavia, al riguardo la Corte respinge l'assunto della ricorrente secondo il quale la norma impugnata non concretirebbe un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

La giurisprudenza costituzionale ha sempre ricondotto le norme statali contemplanti un blocco delle assunzioni al «coordinamento della finanza pubblica»: in un primo periodo con accoglimento delle questioni (in quanto la Corte le ha considerate norme di dettaglio: v., ad es., la sent. n. 390 del 2004) mentre, in un secondo periodo, le norme limitatrici delle assunzioni sono state qualificate principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica (v., ad es., la sent. n. 61 del 2014).

Nei casi precedenti, però, le norme statali prevedevano il blocco delle assunzioni con lo scopo di limitare la spesa⁸, mentre l'art. 41, co. 2, aveva come fine quello di evitare ritardi delle pubbliche amministrazioni nel pagamento dei debiti, cioè di provocare un esborso da parte degli enti pubblici.

restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (sentenza n. 1 del 2014)».

6 Cfr. sul punto V. DE MICHELE, *Il giudice delle leggi nel dialogo con la Corte di giustizia e con la Cassazione: la sentenza n.260/2015 della Corte costituzionale sulla irretroattività e illegittimità anche costituzionale della legge che viola senza ragioni oggettive i diritti fondamentali garantiti anche dall'Unione europea (con uno sguardo anche alla n. 272/2015)*, reperibile tra l'altro in www.europeanrights.eu.; A.M. PERRINO, *Nota a Corte cost., sent. n. 260/2015*, in *Foro it.*, 2016, num. 1, parte I, pag. 1.

7 Il punto 3.1. del *Considerato in diritto* riconosce espressamente che il divieto temporaneo di procedere ad assunzioni di personale imposto alle amministrazioni inadempienti «investe un aspetto essenziale dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli altri enti pubblici».

La Corte ha già ricondotto all'organizzazione regionale norme regolatrici o limitatrici delle assunzioni, in quanto si collocano in una fase precedente rispetto all'instaurazione del rapporto di lavoro: cfr. Corte cost. sentt. nn. 141/2012; 235/2010; 95/2008; 88/2006; 390/2004.

8 Cfr. ad es., l'art. 76, comma 4, del d.l. n. 112 del 2008, l'art. 76, co. 7, del medesimo decreto, l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

La sent. n. 272 del 2015 ha considerato la norma impugnata (sanzionatoria) congiuntamente alla norma “primaria”: ciò è coerente con la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la norma che prevede una sanzione va inquadrata nella materia della norma sostanziale “tutelata”, le disposizioni sanzionatorie seguono la materia della norma precetto⁹.

Nel caso specifico, la norma primaria “tutelata” era quella prevista nell’art. 41, comma 2, che fissava i termini di 90 giorni nel 2014 e di 60 giorni a decorrere dal 2015, mentre la sanzione era, come detto, il blocco delle assunzioni per le pubbliche amministrazioni.

Pertanto, la chiave di volta della sentenza in commento è stata la qualificazione della norma-precetto come principio di coordinamento della finanza pubblica e non come norma civilistica. Infatti, secondo la Corte, la norma-precetto di cui all’art. 41, comma 2, non riguarda il singolo rapporto civilistico fra debitore-creditore ma «introduce specifiche modalità pubblicistiche di adempimento delle obbligazioni privatistiche da parte delle pubbliche amministrazioni», fissando per esse «“tempi medi nei pagamenti” massimi (di 90 giorni nel 2014 e di 60 giorni a decorrere dal 2015) – con termini aggiuntivi, dunque, rispetto a quelli specifici previsti dal d. lgs. n. 231 del 2002 – riferiti non al singolo rapporto ma al complesso dei debiti commerciali dell’ente pubblico».

Per qualificare la norma-precetto come principio di coordinamento finanziario, la Consulta propone un’interpretazione tutt’altro che scontata: essa rappresenta uno dei punti maggiormente interessanti della sentenza. In particolare, è significativo il passaggio in cui la Corte precisa che «la materia del coordinamento della finanza pubblica, infatti, *non può essere limitata alle norme aventi lo scopo di limitare la spesa*, ma comprende anche quelle aventi la funzione di “*riorientare*” la spesa pubblica¹⁰ (come nel caso dell’art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014), per una complessiva maggiore efficienza del sistema». La Corte, riconoscendo alla previsione impugnata «lo scopo di incentivare una più corretta gestione della spesa pubblica, nell’interesse delle imprese ma anche del sistema complessivo pubblico-privato», riconduce la disposizione al «principio di coordinamento della finanza pubblica, sia nella parte in cui fissa i termini, sia nella parte in cui stabilisce la sanzione»¹¹. Conseguentemente la Corte respinge l’assunto avanzato dalla ricorrente e, in effetti, pare che la norma-precetto lasciasse un margine di scelta agli enti pubblici, che erano tenuti ad organizzare le proprie procedure di pagamento dei debiti in modo da non superare i «tempi medi» massimi fissati dalla norma stessa.

Mentre si può concordare sia sull’estraneità della norma-precetto all’ordinamento civile sia sul concetto “positivo” di coordinamento finanziario, si può sollevare qualche dubbio sul carattere aggiuntivo dei termini di cui all’art. 41, co. 2, rispetto a quelli (da 30 a 60 giorni) di cui all’art. 4, comma 4, d. lgs. n. 231 del 2002. Secondo la Corte, la sanzione sarebbe scattata se alla violazione del termine di cui all’art. 4, comma 4, d. lgs. n. 231 del 2002 si fosse aggiunta la violazione del termine fissato dallo stesso art. 41, comma 2.

9 Cfr. sul punto, ad es., le sentt. n. 246 del 2009 e n. 240 del 2007.

10 Corsivi nostri.

11 Cfr. il punto 3.1., del *Considerato in diritto*: «Previsioni di questo tipo sono dirette a fronteggiare una situazione che provoca gravi conseguenze per il sistema produttivo (soprattutto per le piccole e medie imprese) e a favorire la ripresa economica, con effetti positivi anche per la finanza pubblica (si pensi all’aumento di entrate tributarie derivante dal soddisfacimento dei creditori e al possibile aumento del Pil, che rileva ai fini del rispetto del patto europeo di stabilità: sentenza n. 8 del 2013)».

In realtà, a ben vedere, l'art. 41, comma 2, non era del tutto chiaro. I termini di 90 giorni nel 2014 e di 60 giorni a decorrere dal 2015 erano da esso fissati «rispetto¹² a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231», senza precisare se ci si riferiva alle disposizioni del d. lgs. n. 231 del 2002 riguardanti il *dies a quo* o a quelle riguardanti il *dies ad quem*.

Nel primo caso, si potrebbe ipotizzare che i termini previsti dalla disposizione impugnata non si aggiungessero a quello (da 30 a 60 giorni) di cui all'art. 4, comma 4, d. lgs. n. 231 del 2002, ma che entrambi i termini decorressero parallelamente proprio perché diretti a regolare diverse materie.

Dunque, per quanto riguarda la decorrenza degli interessi moratori si avrà a riguardo all'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 231 del 2002, mentre rispetto allo scattare della sanzione (blocco delle assunzioni) si dovrà (*rectius* si doveva) considerare i termini di cui all'art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014.

In ogni caso, sia che i termini di cui all'art. 41, comma 2, si aggiungessero sia che fossero "paralleli", resta confermato che l'art. 41, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014 non riguardava il singolo rapporto tra ente debitore e creditore (che invece resta regolato dal d. lgs. n. 231 del 2002), ma atteneva al coordinamento della finanza pubblica, intendendo quest'ultimo in senso "positivo".

Questa concezione particolare del coordinamento finanziario emerge in altre pronunce della Corte costituzionale

La stessa Corte ricorda il precedente di cui alla sentenza n. 8 del 2013 in cui «ha giustificato una norma statale che introduceva una misura premiale (concernente il rispetto del patto di stabilità) a favore delle regioni che sviluppavano «adeguate politiche di crescita economica» (nella specie, attuazione dei principi di liberalizzazione delle attività economiche), rilevando che la crescita economica giova anche alla finanza pubblica»¹³. Anche la sent. n. 38 del 2016 qualifica come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica una norma statale secondo la quale «[l]e risorse derivanti dalle alienazioni [degli alloggi di edilizia residenziale pubblica] devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente». La Corte precisa che il vincolo di destinazione stabilito da tale norma (invocata come parametro interposto rispetto all'art. 1 l. Puglia n. 48 del 2014) «esprime una scelta di politica nazionale di potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, diretta a fronteggiare l'emergenza abitativa e, al tempo stesso, la crisi del mercato delle costruzioni». Pertanto, secondo la Consulta, va inteso «come l'espressione di un principio fondamentale nella materia del "coordinamento della finanza pubblica", con il quale il legislatore statale ha inteso stabilire una regola generale di uso uniforme delle risorse disponibili provenienti dalle alienazioni immobiliari»¹⁴. Sembra emergere, anche in questo caso, una ricostruzione "positiva" del coordinamento finanziario.

12 Corsivo nostro.

13 Cfr. sul punto, F. BASILICA – V. ROMANO, *I recenti traccati della giurisprudenza costituzionale in materia di qualità della regolazione*, in *Rass. Adv. Stato*, 2014, num. 1, pag. 77; L. PATRUNO, *Istituzioni globali e autonomia*, in www.gruppodipisa.it, 2014; M. BELLETTI, *Forme di coordinamento della finanza pubblica e incidenza sulle competenze regionali. Il coordinamento per principi, di dettaglio e "virtuoso", ovvero nuove declinazioni dell'unità economica e dell'unità giuridica*, in www.issirfa.cnr.it, 2013; G. COCCO, *Morte, resurrezione e "sfigurazione" dell'in house*, in *Riv. it. dir. pubbl. comun.*, 2013, num. 2, pag. 496; V. ONIDA, *Quando la Corte smentisce se stessa*, in www.rivistaaic.it, 2013, num. 1.

A tale concezione del coordinamento sembra ricollegabile anche la recente sentenza n. 69 del 2016 la quale riconduce la norma impugnata dalla Regione Veneto - l'art. 4, commi 1, 2, 3, 4 e 9, del d.l. n. 133 del 2014, cd. Sblocca Italia – all'ambito di competenza del coordinamento della finanza pubblica in quanto diretta «[al] recupero di risorse allo stato inutilizzate e [di] stimolo alla ripresa dell'economia e dell'occupazione¹⁵ in un momento di particolare difficoltà per il Paese»¹⁶.

4. Un altro elemento di interesse della sent. n. 272 del 2015, che attiene indirettamente sempre al coordinamento della finanza pubblica, è rappresentato da uno degli argomenti con i quali la Corte accerta la violazione del principio di proporzionalità. Essa censura il fatto che la norma impugnata «non tiene conto della situazione dell'ente pubblico dal punto di vista della dotazione di personale»; a seconda «di tale situazione, l'afflittività della sanzione in essa prevista può variare imprevedibilmente e risultare eccessiva (e, dunque, sproporzionata) proprio per quelle regioni che, negli ultimi anni, hanno ridotto la propria spesa per il personale, in ottemperanza ai vincoli posti dal legislatore statale»¹⁷. Il ragionamento della Corte sembra sintetizzabile nella seguente considerazione: il blocco automatico e indistinto delle assunzioni penalizzerebbe eccessivamente proprio quelle regioni che in questi anni hanno adottato politiche di contenimento, riducendo la spesa per il personale, quelle regioni cioè che si sono dimostrate più «virtuose» di altre.

Dunque, la Corte nella sentenza in commento ha implicitamente affermato che i principi di coordinamento finanziario devono dare rilievo al carattere «virtuoso» o meno delle Regioni. Si tratta di un passo in avanti non scontato, che attenua giustamente la necessità di uniformità delle norme di coordinamento della finanza pubblica, risultante dalla giurisprudenza costituzionale (ad es., v. le sentenze n. 176 del 2012 e n. 284 del 2009).

Tale riconoscimento è stato confermato dalla Corte anche nella recente sentenza n. 129 del 2016¹⁸.

14 Corte cost., sentenza n. 38 del 2016, punto 3, del *Considerato in diritto*. Cfr. anche Corte cost., sentenza n. 46 del 2013.

15 Corsivo nostro.

16 Corte cost., sentenza n. 69 del 2016, punto 7, del *Considerato in diritto*.

17 V. il punto 3.2.2, del *Considerato in diritto*. Sulla riduzione della spesa per il personale in Veneto v. la relazione della Corte dei conti al rendiconto 2013.

18 Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135. La norma censurata, nel disporre, per l'anno 2013, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni per un ammontare complessivo di 2.250 milioni di euro, prevedeva che le quote da imputare a ciascun Comune fossero «determinate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE».

La Consulta, dopo aver qualificato la norma che riduceva i fondi destinati ai comuni come un principio di coordinamento della finanza pubblica¹⁹, osserva che «non appare destituita di fondamento la considerazione, sviluppata dal giudice rimettente, che nella nozione di «consumi intermedi» possono rientrare non solo le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo – ciò che permetterebbe al criterio utilizzato di colpire le inefficienze dell'amministrazione e di innescare virtuosi comportamenti di risparmio -, ma, altresì, le spese sostenute per l'erogazione di servizi ai cittadini. Si tratta, dunque, di un criterio che si presta a far gravare i sacrifici economici in misura maggiore sulle amministrazioni che erogano più servizi, a prescindere dalla loro virtuosità nell'impiego delle risorse finanziarie»²⁰.

Anche in questo caso, dunque, la Corte ha dato rilievo al criterio della “virtuosità” in relazione alle norme recanti principi di coordinamento della finanza pubblica.

5. Al termine di questo percorso argomentativo, pare evidente che la sentenza in commento contribuisce a definire un ulteriore modello di coordinamento della finanza pubblica rispetto a quello riconducibile al contenimento della spesa corrente. Dunque, sembrano delinearsi due diverse concezioni di coordinamento della finanza pubblica. La prima, di segno “negativo”, comprensiva degli interventi statali volti al contenimento (purché transitorio) della spesa pubblica, la seconda – così come individuata nella sentenza in commento – che potremmo definire “positiva” o “virtuosa”²¹ in quanto funzionale al miglioramento complessivo del sistema economico.

19 Cfr. sul punto Corte cost., sentenza n. 129 del 2016, punto 2.3, del *Considerato in diritto*: «Nessun dubbio che, come già ripetutamente affermato da questa Corte (sentenze n. 65 e n. 1 del 2016, n. 88 e n. 36 del 2014, n. 376 del 2003), le politiche statali di riduzione delle spese pubbliche possano incidere anche sull'autonomia finanziaria degli enti territoriali; tuttavia, tale incidenza deve, in linea di massima, essere mitigata attraverso la garanzia del loro coinvolgimento nella fase di distribuzione del sacrificio e nella decisione sulle relative dimensioni quantitative, e non può essere tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti in questione (sentenze n. 10 del 2016, n. 188 del 2015 e n. 241 del 2012)».

20 Cfr. il punto 2.3, del *Considerato in diritto*.

21 Cfr. G. RIVOSECCHI, *Il coordinamento della finanza pubblica: dall'attuazione del Titolo V alla deroga al riparto costituzionale delle competenze?*, Relazione presentata al Convegno “*Il regionalismo italiano tra giurisprudenza costituzionale e involuzioni legislative dopo la revisione del Titolo V*”, tenutosi in Roma il 13 giugno 2013, reperibile su: <http://www.issirfa.cnr.it/7334,908.html>.; M. BELLETTI, *Forme di coordinamento della finanza pubblica e incidenza sulle competenze regionali. Il coordinamento per principi, di dettaglio e “virtuoso”, ovvero nuove declinazioni dell'unità economica e dell'unità giuridica*, Relazione presentata al Convegno “*Il regionalismo italiano tra giurisprudenza costituzionale e involuzioni legislative dopo la revisione del Titolo V*”, tenutosi in Roma il 13 giugno 2013, reperibile tra l'altro in www.issirfa.cnr.it, settembre 2013.